



*Imposta di bollo assolta in
modo virtuale.*

*Autorizzazione
Ufficio Entrate Varese
n. 40248 del 28/11/2002.*

**AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE TERRITORIO**

Varese, 29/08/2017

Prot. n. 47603/9.5/8

Autorizzazione n. 1977

**Oggetto: ATEG3 CAVA FUSI S.R.L. - CAVA DI GHIAIA E SABBIA C4 IN LOCALITA' C.NA
REGOSELLA DEL COMUNE DI UBOLDO. AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO
DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 14/98.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- Il D.P.R. n. 128 del 9.04.1959 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- Il D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- Il Decreto Legislativo n. 117 del 30.05.2008 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- la L.R. n. 14 del 8.08.1998 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava";
- la L.R. n. 27 dell'1.10.2014 "Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava";
- la L.R. n. 8 del 8.04.2015 e, in particolare, l'art. 2 "Modifiche all'art. 2 della L.R. 27/2014";
- la L.R. n. 38 del 10.11.2015 e in particolare, l'art. 15 "Modifiche alla L.R. 14/1998".

Considerato che la L.R. n. 14/98 sopracitata, all'art. 4, comma 1 lettera c), ha previsto la delega alle Province delle funzioni amministrative inerenti l'esercizio dell'attività estrattiva.

Richiamato il Piano Cave della Provincia di Varese approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. V/579 del 6.08.1992 e pubblicato in data 20.10.1992 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1° Supplemento Straordinario al n. 43.

Preso atto che, a seguito dell'approvazione del 1° Piano Cave da parte del Consiglio Regionale con D.C.R.L. n. V/579 del 6.08.92, le funzioni autorizzative spettano alla Provincia.

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/698 del 30.9.2008 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Cave della Provincia di Varese che prevede, nel decennio di validità di tale strumento ed ai sensi dell'art. 52 delle N.T.A., l'estrazione di un volume mercantile di 2.000.000 m³ per l'ATEg3.

Visto il Decreto di Compatibilità Ambientale n. 7163 del 1.08.2011, emanato dalla Direzione Generale Ambiente Energia e Reti della Regione Lombardia, riguardante la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di gestione produttiva dell'ATEg3 del Piano Cave della Provincia di Varese sito nel comune di Ubolito;

Visto l'atto del dirigente del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese n. 3337 del 19.09.2011 con il quale si approva con prescrizioni il progetto di gestione produttiva dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg3 nel comune di Ubolito.

Vista l'avvenuta pubblicazione sul BURL (Serie Avvisi e Concorsi n. 39 del 28.09.2011) dell'estratto del decreto di VIA n. 7163 del 1.08.2011 e dell'atto n. 3337 del 19.09.2011 di approvazione del Progetto di ATEg3.

Visto l'Aggiornamento del Piano Provinciale Cave, approvato con D.C.R.L. del 21/06/2016 n. X/1093 a seguito della procedura di VAS.

Vista l'istanza del 24.10.2016 inoltrata dalla Cava Fusi S.r.l. con sede legale in comune di Uboldo, via IV Novembre, 194 - C.F. n. 001170620122, tendente ad ottenere, entro l'ATEg3 ed ai sensi dell'art. 12 della L.r. 14/98, l'autorizzazione all'ampliamento dell'attività estrattiva nella cava di ghiaia e sabbia in località Regosella del comune di Uboldo.

Vista la convenzione stipulata il 30.12.2011 dalla Società con il comune di Uboldo, n.153421 di repertorio e n.27531 di raccolta, a cura del notaio Salvatore Ippolito del collegio notarile di Milano, registrata a Saronno il 26.01.2012 con il n. 347 Serie 1T, che mantiene la sua validità.

Vista la nota del comune di Uboldo, prot. n. 4900 del 23.03.17, con la quale viene certificato il regime vincolistico dell'area oggetto di istanza.

Vista l'autorizzazione paesaggistica n. 1217 del 5.06.2017, rilasciata da questa Provincia ai sensi dell'art. 146, capo IV, del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Visto il Decreto n. 9566 del 2.08.2017, inviato dall'UTR Insubria di Varese 16.08.2017 (atti provincia n. 46272) , con il quale si autorizza il mutamento di destinazione di terreno non soggetto a vincolo idrogeologico, con la contestuale approvazione del progetto di compensazione forestale.

Visti gli allegati progettuali 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b, 4c, Allegato A "Progetto di recupero vegetazionale – Relazione tecnica e computo metrico"; Allegato B "Piano di monitoraggio", a firma del dott. Ermanno Dolci dello studio Arethusa, redatti in conformità alla vigente Normativa Tecnica di Piano, inoltrati dalla Cava Fusi S.r.l. in data 25.08.2017.

Accertato che l'attività estrattiva in argomento risulta conforme alle previsioni ed alle prescrizioni del vigente Piano Provinciale Cave, approvato con D.C.R.L. del 21/06/2016 n. X/1093 a seguito della procedura di VAS.

Vista la relazione istruttoria del 25.08.2017 redatta dal tecnico dell'Ufficio Cave e Bonifiche della Provincia di Varese.

Ritenuto di autorizzare l'avvicinamento a 10 m dalla Strada dei Polli, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 128/59, con le modalità indicate negli allegati al presente atto.

Ritenuto di autorizzare la Cava Fusi S.r.l. con sede legale in Comune di Uboldo, via IV Novembre, 194 - C.F. n. 001170620122, ed ai sensi dell'art. 12 della L.r. 14/98, all'ampliamento dell'attività estrattiva nella cava di ghiaia e sabbia C4 in località Regosella - ATEg3 del Comune di Uboldo, per un volume mercantile di 424.000 m³ (quattrocentoventiquattromila), corrispondente ad un volume movimentato di 462.000 m³, su una superficie complessiva di circa 43.600 m², sui terreni contraddistinti in mappa nell'Allegato 1b.

Dato atto che la coltivazione ed il recupero ambientale dovranno avvenire secondo le modalità operative indicate nella relazione tecnica illustrativa del progetto acquisito agli atti e negli allegati 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b, 4c, Allegato A "Progetto di recupero vegetazionale – Relazione tecnica e computo metrico"; Allegato B "Piano di monitoraggio", che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione;

Ritenuto di fissare la scadenza della presente autorizzazione al 25.11.2019 per l'attività estrattiva.

Ritenuto di determinare le garanzie patrimoniali di cui all'art. 16 della L.r. n. 14/98 come segue:

- € 445.200,00 per oneri di escavazione, con scadenza al 25.11.2019.

- € 789.274,00 IVA compresa, per i lavori di recupero ambientale con scadenza il 25.11.2024, con facoltà di richiedere al Comune l'aggiornamento triennale di tale importo in funzione dei lavori di recupero ambientale eseguiti ed il contestuale aggiornamento Istat. Tali garanzie sostituiscono integralmente quelle già in essere allo stesso titolo.

Preso atto che la verifica delle condizioni previste dall'art. 2 del D.L. n. 490 dell'8.8.94 non ha dato luogo ad alcuna segnalazione.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 art. 107 commi 2 e 3.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.L.vo 267/2000.

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi

AUTORIZZA

la Cava Fusi S.r.l. con sede legale in Comune di Uboldo, via IV Novembre, 194 - C.F. n. 001170620122:

- all'avvicinamento a 10 m dalla Strada dei Polli, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 128/59, con le modalità indicate negli allegati al presente atto;
- all'ampliamento dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 12 della L.r. 14/98, nella cava di ghiaia e sabbia C4 in località Regosella - ATEg3 del Comune di Uboldo, per un volume mercantile di 424.000 m³ (quattrocentoventiquattromila), corrispondente ad un volume movimentato di 462.000 m³, su una superficie complessiva di circa 43.600 m², sui terreni contraddistinti in mappa nell'Allegato 1b, alle seguenti condizioni e prescrizioni.

CONDIZIONI:

a) La coltivazione dovrà avvenire esclusivamente nell'area estrattiva autorizzata indicata nella planimetria di cui all'allegato 1b che costituisce parte integrante del presente provvedimento. I punti fissi di nuova istituzione, previsti in progetto, devono essere collocati sul terreno con una tolleranza di 0,5 m rispetto alla posizione indicata nell'allegato 3a. Tali punti dovranno essere battuti topograficamente al fine di ottenere le quote e le coordinate rettilinee rispetto ai capisaldi GPS 2003.

Il perimetro dell'area estrattiva autorizzata dovrà essere tracciato sul terreno posizionando idonei picchetti; è ammessa una tolleranza di 0,1 m tra la posizione dei picchetti ed il perimetro dell'area autorizzata indicata in progetto.

Entro 15 giorni dalla notifica della presente autorizzazione, d'intesa e sotto controllo dell'Ufficio Tecnico del comune di Uboldo, la Società dovrà provvedere pertanto a:

- mettere in opera i punti fissi inamovibili (tolleranza ammessa 0,5 m);
- battere le coordinate rettilinee e le quote di tali punti rispetto ai capisaldi GPS;
- picchettare il perimetro dell'area autorizzata (tolleranza ammessa 0,1 m);
- trasmettere al Settore Territorio – Ufficio Cave e Bonifiche di questo Ente, il relativo verbale di posizionamento, comprensivo di allegato cartografico e libretto misure, sia in formato cartaceo che in formato digitale (dwg, pst o dxf).

Inoltre la Società è tenuta annualmente all'effettuazione e alla trasmissione a questa Provincia del rilievo topografico per il controllo dell'avanzamento dell'attività estrattiva, come previsto dal Piano di Monitoraggio (All. B).

La Società dovrà mantenere in efficienza i punti GPS_2003, e le stazioni di misura utilizzate per l'esecuzione del rilievo topografico di base e posizionate sul terreno mediante chiodi topografici inseriti su plinti di cemento o su basi inamovibili.

I rilievi topografici effettuati dal Comune e/o dalla Società per controllare la conformità dei lavori estrattivi con il progetto autorizzato e per la determinazione dei volumi estratti annualmente, dovranno essere eseguiti utilizzando le coordinate rettilinee dei vertici "Capisaldi Gps" del sito in oggetto, contenute nel cd-rom "Siti Estrattivi: Rilievi Fotogrammetrici Marzo 2003 e capisaldi GPS", consegnato al Comune ed alla società.

L'inserimento di tali rilievi nella Carta fotogrammetrica del sito estrattivo dovrà pertanto avvenire secondo i seguenti principi operativi:

- far coincidere il vertice V 141 in coordinate rettilinee con il medesimo vertice in coordinate Gauss-Boaga;
 - far coincidere la direzione angolare rettilinea V 141 – V 140 con la corrispondente direzione in coordinate Gauss-Boaga;
 - indicare, con apposito segno grafico, il perimetro del rilievo topografico inserito nella carta fotogrammetrica.
- b) L'attività estrattiva e i lavori di recupero ambientale dovranno avvenire secondo le modalità operative indicate nella relazione tecnica illustrativa del progetto attuativo acquisito agli atti e negli allegati 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b, 4c, Allegato A "Progetto di recupero vegetazionale – Relazione tecnica e computo metrico"; Allegato B "Piano di monitoraggio", che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione. La scadenza per l'attività estrattiva viene stabilita al **25.11.2019**, fatti salvi i diritti di terzi e la permanenza in capo alla società autorizzata della disponibilità dei terreni oggetto di coltivazione.
- c) Il recupero ambientale dovrà avere inizio contestualmente all'avvio dell'attività estrattiva e dovrà essere condotto con le modalità e la tempistica indicata nell'allegato A, nel rispetto della normativa tecnica di Piano, evitando interventi di diserbo chimico.
Con cadenza annuale e come indicato nel Piano di Monitoraggio (All. B), la Società dovrà inviare a questa Provincia e al comune di Uboldo una relazione che indichi le opere e gli interventi di recupero ambientale effettuati, il programma degli interventi previsti per l'anno successivo ed il programma di manutenzione degli interventi realizzati.
- d) E' fatto divieto di commercializzare il terreno vegetale che dovrà essere conservato secondo quanto prescritto dagli artt. 16 e 20 della Normativa Tecnica di Piano.
- e) La Società è obbligata a vigilare e ad adottare ogni opportuno accorgimento affinché non si verifichino scarichi di materiali inquinanti o che possano provocare alterazioni al patrimonio ambientale. In materia di rifiuti di estrazione, la Società è obbligata ad operare con le modalità previste nel Piano di gestione dei rifiuti estrattivi, contenuto nella relazione tecnica illustrativa del progetto e depositata in atti, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 30/05/2008, che si approva per quanto di competenza, vigilando affinché non si verifichino scarichi di materiali inquinanti o tali da provocare alterazioni al patrimonio ambientale. L'operatore sul sito deve tenere un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti estrattivi come previsto dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 117 del 30/05/2008 e s.m.i.
- f) Il rilascio del presente atto è subordinato all'attestazione dell'avvenuto deposito, presso il comune di Uboldo e nelle forme previste dalla legge, delle garanzie patrimoniali previste dall'art. 16 della L.r. n. 14/98, così stabilite:

- € 445.200,00 per oneri di escavazione, con scadenza al **25.11.2019**.

- € 789.274,00 IVA compresa, per i lavori di recupero ambientale con scadenza il **25.11.2024**, con facoltà di richiedere al Comune l'aggiornamento triennale di tale importo in funzione dei lavori di recupero ambientale eseguiti ed il contestuale aggiornamento Istat. Tali garanzie sostituiscono integralmente quelle già in essere allo stesso titolo.

Il Comune competente per territorio, con apposito atto sottoscritto dalla Società, può stabilire durate delle fidejussioni minori, inserendo una specifica clausola di garanzia che preveda, entro un anno dalla scadenza, l'obbligo di rinnovi successivi fino al termine previsto dall'autorizzazione.

In occasione di ogni rinnovo, la garanzia finanziaria deve essere rivalutata sulla base dell'indice ISTAT di riferimento per gli anni antecedenti, tenendo conto anche dell'importo dei lavori di recupero ambientale già eseguiti e attestati con esito positivo da parte del Comune competente per territorio.

L'aggiornamento di tali garanzie dovrà essere stabilito dalla Provincia sulla base della documentazione prodotta dalla Società.

Qualora non sia avvenuto il rinnovo la garanzia è prorogata di ulteriori anni 1 (uno) e a tale successiva scadenza la stessa si estingue automaticamente.

Il mancato rinnovo della fideiussione nei termini previsti, comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 18, comma 3 della L.R. 14/98.

Le fidejussioni, che verranno depositate presso il comune di Uboldo, devono riportare fino al termine previsto dall'autorizzazione, tra l'altro, i seguenti termini e/o condizioni:

- Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L.R. 14/98 il fidejussore non gode del beneficio della preventiva escussione del Contraente previsto dall'art. 1944 del Codice Civile.
 - Il pagamento deve essere eseguito dal fidejussore entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del soggetto beneficiario, che dispone, a semplice richiesta e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 21 della L.R. 14/98, l'escussione della garanzia nei limiti dell'importo garantito.
- g) La Società è vincolata al rispetto degli obblighi assunti, nei limiti dei contenuti di cui all'art.15 della L.R. 14/98, nella convenzione stipulata con il comune di Uboldo in data 30.12.2011 n.153421 di repertorio e n.27531 di raccolta, registrata a Saronno il 26.01.2012 con il n. 347 Serie 1T, per quanto non in contrasto con la presente autorizzazione e con la normativa vigente.

PRESCRIZIONI:

- 1) Dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione/compensazione/monitoraggio prefigurate nel progetto e nello S.I.A., su cui è stato espresso giudizio favorevole con prescrizioni dalla Direzione Generale Ambiente Energia e Reti della Regione Lombardia con Decreto di Compatibilità Ambientale n. 7163 del 1.08.2011, così come indicate dalla Società nella documentazione depositata.
- 2) In ottemperanza a quanto previsto dal punto a) del Decreto di Via n. 7163 del 1.08.2011, che demanda a questa Provincia la valutazione sugli interventi da attuare in ordine alla viabilità, preso atto di quanto comunicato dallo studio Arethusa per conto della Società istante nel documento allegato alla e-mail del 9.09.2011, nella quale si comunica che, in base alle risultanze dello studio sui flussi indotto dall'attività di cava e recupero nel decennio di validità del Piano Cave, la Società stessa si impegna a sostenere le spese di rifacimento del manto stradale della s.p. 527 (fresatura e stesura tappeto d'usura di 3 cm) nel tratto di competenza dopo dieci anni dal decorrere dell'autorizzazione all'attività estrattiva. Le modalità di assolvimento di tale impegno dovranno essere concordate direttamente con il Settore Viabilità di questa Provincia tenendo conto che per la s.p. 527 le operazioni di fresatura e stesura del tappeto di usura hanno una ciclicità triennale e quindi, la Società dovrà impegnarsi a sostenere le spese di rifacimento del manto stradale anche prima della scadenza del decennio, fermo restando che tale intervento ha comunque una validità decennale a partire dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

- 3) In conformità con le indicazioni contenute nel punto a2 del Decreto di VIA n. 7163 del 1.8.2011, è stato previsto nel progetto l'inserimento della rotatoria da costruire in prossimità del perimetro nord dell'ATEg3 in territorio di Cerro Maggiore, trattandosi di opera funzionale allo svolgimento dell'attività estrattiva. L'esecuzione di tale opera, i cui costi di costruzione saranno a carico di Cava Fusi S.r.l., sarà subordinata alla redazione ed all'approvazione del progetto esecutivo da parte del comune di Cerro Maggiore ed alla disponibilità delle aree necessarie a consentirne la costruzione, secondo le modalità riportate nella comunicazione trasmessa dalla Società al comune di Cerro Maggiore in data 3.05.11 e allegata al verbale della Conferenza di Servizi del 15.09.11.
- 4) Il tracciato della cosiddetta "tangenzialina" di Cerro, riportato negli allegati al progetto, non è in alcun modo oggetto della presente autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ed è stato inserito nelle tavole di progetto a titolo puramente indicativo ed al fine di rendere evidente la futura viabilità connessa alla rotatoria di cui al precedente punto 3, che risulta invece un'opera funzionale allo svolgimento dell'attività estrattiva, collocata all'esterno del perimetro nord dell'ATEg3 in territorio di Cerro.
La pianificazione e la progettazione di tale tracciato risulta in contrasto con le previsioni e le prescrizioni del vigente Piano Cave, in quanto infrastruttura non prevista da tale strumento che interferisce direttamente con le Aree di Rispetto T2 e con le aree di Servizio S1 e S2 dell'ATEg3. In particolare l'eventuale esecuzione di tale arteria viabilistica all'interno dell'ATEg3 limita ed in parte contrasta con le previsioni di recupero ad uso ricreativo ed a verde pubblico attrezzato specificatamente indicate nella scheda di Piano Cave. Inoltre la porzione di tracciato che interessa l'area di rispetto in corrispondenza del vertice ovest del perimetro dell'ATEg3 causerebbe una parziale perdita areale e volumetrica del giacimento G3g, essendo vietati, ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 128/59, gli scavi estrattivi a distanze minori di 20 m da strade di uso pubblico carrozzabili.
- 5) Al fine di non gravare ulteriormente sul traffico nell'ora di punta serale, la Società, a partire dalle 17.30, dovrà cessare la circolazione dei mezzi pesanti tra le due cave (ATEg3 e ATEg4). L'eventuale utilizzo di tale tratto di strada, oltre l'orario previsto, dovrà essere limitato nel tempo e giustificato da straordinarie richieste di fornitura giornaliera che dovranno essere compatibili con la capacità produttiva degli impianti di trattamento degli inerti dell'ATEg4. Di tale utilizzo dovrà essere data comunicazione preventiva alla Provincia e al comune di Uboldo.
- 6) Deve essere previsto l'utilizzo di mezzi d'opera con motore progettato per ridurre le emissioni di ossidi di azoto, di idrocarburi e di monossido di carbonio.
- 7) Dovranno essere adottati idonei sistemi di copertura dei carichi trasportati, preferendo mezzi di trasporto di grande capacità al fine di ridurre il traffico indotto.
- 8) La Società è tenuta alla comunicazione preventiva dell'inizio dei lavori di scolturamento alla Soprintendenza Archeologica, per permettere la sorveglianza dei lavori ad un incaricato dell'Ente. Inoltre la Società è tenuta all'immediata denuncia, alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, dei ritrovamenti di interesse archeologico o paleontologico che si verificassero nel corso dei lavori estrattivi.
- 9) Al fine di garantire il successo dell'impianto arboreo/arbustivo dovrà evitarsi il ricorso ad interventi di diserbo chimico su tutto l'A.T.E.
- 10) Lungo il ciglio e al margine di ogni pista o di ogni gradone carreggiabile, il cordolo di protezione dovrà arrivare almeno al mozzo dei mezzi di trasporto che vi transitano. Per piste con pendenze superiori al 10% si suggerisce di elevare il cordolo di protezione ad almeno $\frac{3}{4}$ del diametro delle ruote. Il ciglio di ogni piazzale in coltivazione deve essere protetto da un cordolo in materiale con altezza non inferiore ad 1 m e comunque non inferiore a $\frac{3}{4}$ del diametro delle ruote dei dumper. Tale cordolo deve essere ubicato ad una idonea distanza dal ciglio in modo da garantire la stabilità del fondo.

- 11) Le piste di carreggio utilizzate per consentire l'accesso dei dumper ai vari livelli di coltivazione, devono avere una pedata minima di almeno 8 m e l'inclinazione delle sottostanti scarpate non deve essere superiore a 35 gradi (2:3) se tagliate in terreno naturale e 30° (2:3.5) se tracciate su mista naturale di cava riportata. Tali piste, di norma, non devono avere pendenze superiori al 12% e, comunque, i mezzi di trasporto devono avere caratteristiche tecniche idonee a garantire la massima sicurezza dei mezzi e degli operatori e compatibili con il calibro e la pendenze di tali piste. La circolazione dei mezzi, in particolare sulle rampe di arrocco e sulle pedate dei gradoni deve essere opportunamente segnalata e regolata.
- 12) Qualora un escavatore operi lo sbancamento del livello di coltivazione sovrastante il piano di appoggio dei cingoli, la larghezza della pedata non dovrebbe mai essere inferiore a 6 m e l'inclinazione della scarpata sottostante i cingoli non deve essere superiore a 35 gradi (2:3).
- 13) Quando invece un escavatore a benna rovescia di medie dimensioni e con braccio da 9-10 m, procede allo scavo del livello di coltivazione sottostante il piano di appoggio dei cingoli, la profondità di scavo non deve superare 4 m. La sottostante scarpata parallela alla direzione di arretramento (perpendicolare al fronte di scavo), deve avere un'inclinazione non superiore a 35°.
- 14) In prossimità dell'area di scavo e di carico la zona di manovra dei dumper deve avere un raggio di almeno 15 m e deve essere, dimensionata in funzione delle caratteristiche tecniche di tali mezzi.
- 15) Al piede di ogni gradone del fronte definitivo (lato monte), deve essere ricavata una trincea drenante con larghezza non inferiore ad 1 m e profondità non inferiore a 2 m riempita di ciottoli, allo scopo di intercettare le acque di ruscellamento/filtrazione lungo la scarpata di cava. Questa operazione dovrà essere eseguita quando lo splateamento avrà raggiunto la quota della pedata del gradone e prima di intraprendere il nuovo ribasso in modo da garantire l'operatività in sicurezza dei dumper che trasportano i ciottoli. La pedata del gradone dovrà essere tagliata in contropendenza mantenendo un cordolo di materiale in banco alto 50 cm al fine di contenere il terreno di coltura e impedire l'eventuale dilavamento.
- 16) Le terre e le rocce di scavo utilizzate ai fini della riconformazione morfologica prevista in progetto devono essere qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis, del D.Lgs. 152/2006, secondo quanto regolamentato dal D.P.R. n. 120 del 13.06.2017. Diversamente dovranno essere applicate le disposizioni in materia di rifiuti previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e dall'art. 10 del D.Lgs. 117/2008.
- 17) La tracciabilità dei materiali provenienti dall'esterno (terre e rocce di scavo) deve essere garantita tenendo in cava un apposito registro che riporti: data di inizio fornitura, nominativo della ditta fornitrice, cantiere di provenienza ed estremi autorizzazione allo scavo, volume globale oggetto di conferimento, copia analisi eseguite che attestino la conformità dei requisiti di legge dei materiali ritirati. Sul materiale ritirato deve essere effettuata un'ulteriore verifica analitica almeno ogni 1000 m³ per singolo cantiere di provenienza. Il set analitico minimo da considerare è quello riportato nella Tabella 4.1 dell'allegato 4 al D.P.R. n. 120 del 13.06.2017.
- 18) Le M.P.S. originate dal trattamento dei rifiuti inerti, potranno essere impiegate a condizione che l'eluato del test di cessione, eseguito sul rifiuto tal quale prima del trattamento, sia conforme a quanto previsto dall'Allegato 3 al D.M. 5.02.98 e s.m.i., e che rispettino i requisiti stabiliti dall'Allegato C4 "Recuperi ambientali, Riempimenti e Colmate" alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15.07.2005 n. UL/2005/5205.
- 19) Le terre e rocce da scavo non dovranno provenire da siti soggetti ad operazioni di bonifica e dovranno rispettare in ogni caso i limiti stabiliti dalla colonna A di cui alla tabella 1, allegato 5, titolo V, parte quarta del d.lgs. 152/2006.

- 20) Considerato che il progetto prevede l'impiego di rifiuti di estrazione ai sensi del d.lgs. 117/08, di sottoprodotti (frazioni argilloso-limose, terre e rocce da scavo e residui provenienti dall'estrazione e dalla lavorazione di marmi e pietre) e di materie prime secondarie per il recupero ambientale della cava, ne consegue che non possono essere utilizzati rifiuti prodotti da terzi per tale scopo.
- 21) La riconformazione morfologica delle scarpate con la formazione di riporti a carattere strutturale dovrà avvenire:
- a. miscelando opportunamente i rifiuti estrattivi (esclusi i limi di lavaggio) con terre e rocce di scavo ottenute come sottoprodotti in modo tale da non avere settori con prevalenza di materiali coesivi;
 - b. non utilizzando materiali di tipo coesivo quali limi e argille per modellare le scarpate costituite da riporti ma impiegati materiali a comportamento prevalentemente attritivo;
 - c. utilizzando i limi di lavaggio palabili, provenienti da filtropresse, solo per riempire vuoti estrattivi posti a fondo cava con formazione di morfologie sub pianeggianti; in particolare tali tipologie di materiali dovranno essere contenuti da argini costituiti preferibilmente da materiale grano sostenuto (ciottoli, massi) o da terre e rocce di scavo a prevalente granulometria grossolana.
- 21) Il riutilizzo dei limi di lavaggio potrà avvenire anche per miscelazione con terreno vegetale che verrà ridistribuito principalmente sul fondo cava o in corrispondenza dei ripiani intermedi per il ripristino a verde. In tal caso la percentuale massima consentita di limo da miscelare con il terreno non dovrà superare il 25%.
- 22) I rifiuti estrattivi, dovranno essere caratterizzati almeno con cadenza semestrale a norma dell'Allegato III bis del D.lgs. 117/2008 al fine di verificare la rispondenza degli stessi alla classificazione di rifiuto di estrazione inerte.
- 23) Il deposito di inerti che ridefinirà la morfologia al termine del recupero morfologico dovrà conformarsi dal basso verso l'alto per "strati" non superiori a 4 m al fine di garantire il massimo compattamento degli inerti. L'inclinazione massima delle alzate, fermo restando gli esiti di puntuali verifiche di stabilità, deve rispettare le indicazioni di progetto (incl. Media = 20-24°) e comunque non deve superare 26.5° (1:2).
- 24) La Società è tenuta, ai sensi dell'art. 24 della Normativa Tecnica di Piano, ad inviare mensilmente all'Ufficio Cave e Bonifiche di questo Ente, al comune di Uboldo e all'ARPA – Dipartimento di Varese, le misure del livello della falda eseguite nei 5 piezometri e nel pozzo di cava, ed annualmente l'esito delle analisi effettuate sulle acque prelevate da tali punti di controllo, rilevando i parametri indicati nel Piano di Monitoraggio (All. B), secondo le modalità ed i tempi specificati in tale documento.
- 25) La Società è tenuta all'immediata segnalazione, alla Direzione Generale Artigianato - Servizio Autorizzazioni-Cooperazione della Regione Lombardia, di eventuali reperimenti di acque che, per le loro caratteristiche chimico/fisiche, potrebbero essere considerate minerali o termali.

Sono fatte salve tutte le disposizioni legislative in materia di attività estrattiva, tutela delle acque e dell'ambiente, nonché le Norme Tecniche di Piano, dandosi atto che le eventuali prescrizioni di sicurezza emanate dalla Provincia ai sensi del D.P.R. n. 128/59 e del D.Lgs. 624/96 avranno valore di modifica d'ufficio del progetto autorizzato.

AVVERTE

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3 – punto 4 - della L. 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR della Lombardia con le modalità di cui alla legge n. 1034 del 06.12.1971, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai



Pag. n. 9 Autorizzazione n. 1977 del 29/08/2017

sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento, alla Cava Fusi S.r.l. con sede in Uboldo, Via IV Novembre 194 previa verifica dell'avvenuto adempimento di quanto prescritto alla lettera f), nonché la trasmissione di copia dello stesso alla Regione Lombardia e al comune di Uboldo ai sensi dell'art. 17 della L.r. 14/98.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Alberto Caverzasi

Io sottoscritta Maria Grazia Pirocca, Responsabile del Settore Amministrativo dell'Area 4 - Ambiente e Territorio della Provincia di Varese, dichiaro, ai sensi dell'articolo 22 – comma 2 del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”, che il presente atto, che consta di n. **10** fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Dichiaro, altresì, che le copie informatiche di seguito elencate, avente contenuto identico a quello di documenti analogici da cui sono tratte, alle quali è apposta la mia firma digitale, hanno piena efficacia – ai sensi dell'art. 22 – comma 1 – del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale” – e che la loro esibizione/produzione sostituisce quella dell'originale.

Elenco copie informatiche:

- ALL. 1a_Planimetria stato di fatto e individuazione punti fissi.pdf
- ALL. 1b_Planimetria catastale.pdf
- ALL. 2_Planimetria fine progetto aut. AD 1770 del 23.03.2012.pdf
- ALL. 3a_Progetto di coltivazione - Morfologia termine sub-fase2a1.pdf
- ALL. 3b_Progetto di coltivazione - Morfologia termine sub-fase 2a2.pdf
- ALL. 3c_Progetto di coltivazione - Morfologia termine sub-fase2a3.pdf
- ALL. 3d_Progetto di coltivazione - Morfologia termine sub-fase2a4.pdf
- ALL. 3e_Progetto di coltivazione - Morfologia termine subfase2a5.pdf
- ALL. 3f_Progetto di coltivazione - Sezioni.pdf
- ALL. 4a_Progetto di recupero ambientale - Morfologia termine sub-fase 2a.pdf
- ALL. 4b_Progetto di recupero ambientale - Morfologia termine progetto di ATE.pdf
- ALL. 4c_Progetto di recupero ambientale - Sezioni.pdf
- ALL. A Progetto di recupero vegetazionale - Relazione tecnica e computo metrico.pdf
- ALL. B Piano di monitoraggio.pdf

IL RESPONSABILE
(Rag. Maria Grazia Pirocca)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Varese, lì 13 settembre 2017

